

La protezione dei dati personali nell'ambito delle pubblicazioni relative ai procedimenti giurisdizionali dinanzi alla Corte di giustizia

Conformemente agli obblighi che è tenuta a rispettare, la Corte di giustizia, nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, assicura il bilanciamento tra, da un lato, il principio di pubblicità della giustizia e l'informazione dei cittadini e, dall'altro, la protezione dei dati personali delle persone fisiche menzionate nelle cause di cui è investita.

La concessione dell'anonimato nell'ambito dei procedimenti promossi dinanzi alla Corte di giustizia

Quando una persona ritiene necessario che determinati dati che la riguardano non siano divulgati nell'ambito delle pubblicazioni legate a una causa promossa dinanzi alla Corte di giustizia, ha facoltà di rivolgersi a quest'ultima al fine, se del caso, di chiedere che le venga concesso l'anonimato nel contesto di tale causa.

Per preservare la sua efficacia, tale domanda deve tuttavia essere formulata nella fase meno avanzata possibile del procedimento. A causa dell'uso crescente delle nuove tecnologie dell'informazione e degli obblighi gravanti sulla Corte di giustizia in materia di pubblicazioni, la tutela dell'anonimato si rivela infatti molto più difficile da realizzare – e rischia quindi di restare priva di ogni effetto utile – quando la comunicazione relativa alla proposizione della causa di cui trattasi sia già stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Procedimenti pregiudiziali

Quando l'anonimato è stato concesso dal giudice del rinvio, la Corte di giustizia rispetta detto anonimato nell'ambito del procedimento pregiudiziale dinanzi ad essa pendente ¹. Successivamente al deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte può anch'essa procedere a coprire con l'anonimato dette persone o enti, d'ufficio o su richiesta del giudice del rinvio o di una parte del procedimento principale.

A partire dal 1º luglio 2018 ², la Corte di giustizia ha deciso di avvalersi

¹ Articolo 95 del <u>regolamento di procedura della Corte di giustizia</u>.

² Così anticipando l'entrata in vigore, l'11 dicembre 2018, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del

maggiormente di tale prerogativa garantendo, in tutte pubblicazioni effettuate nell'ambito di una causa pregiudiziale, la sostituzione del nome delle persone fisiche menzionate nella causa con iniziali aleatorie. Ove necessario, la Corte procede anche all'eliminazione degli ulteriori elementi della causa atti a consentire l'identificazione delle persone implicate.

Questa protezione si applica a tutte le pubblicazioni che possono aver luogo nell'ambito della trattazione della causa, dalla sua presentazione fino alla sua conclusione (comunicazioni nella Gazzetta ufficiale, conclusioni dell'avvocato generale, sentenza) e altresì alla denominazione della causa stessa e ai metadati associati.

La Corte di giustizia si riserva tuttavia la possibilità di derogare a tali orientamenti in caso di espressa richiesta dell'interessato o se le particolari circostanze della causa lo giustificano.

Impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale

Quando l'anonimato è stato concesso dal Tribunale nell'ambito di una causa oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, quest'ultima rispetta, in linea di principio, l'anonimato nel contesto del procedimento dinanzi ad essa pendente. Su domanda motivata di una parte della controversia o d'ufficio, la Corte può inoltre procedere, se lo ritiene necessario, a sostituire il nome di una o più persone fisiche menzionate nell'ambito della controversia con iniziali aleatorie ³.

Le domande relative ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle pubblicazioni giurisdizionali

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede che il Cancelliere provveda alle pubblicazioni della Corte e, in particolare, della Raccolta della giurisprudenza ⁴. Le domande relative ai trattamenti di dati personali delle persone fisiche che siano state effettuate nell'ambito delle pubblicazioni legate a un procedimento giurisdizionale devono pertanto essere rivolte alla <u>cancelleria della Corte di giustizia</u>.

Il Cancelliere si pronuncia su tale domanda, in linea di principio, entro il termine di due mesi, scaduto il quale ogni mancata risposta equivale a una decisione

Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

³ Articolo 190, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

⁴ Articolo 20, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

implicita di rigetto della domanda. La sua decisione può successivamente, entro il termine di due mesi, essere oggetto di un reclamo proposto dinanzi a un comitato istituito presso la Corte di giustizia, al quale è affidato il compito di assicurare il rispetto delle regole relative alla protezione dei dati.

Le condizioni per adire il Cancelliere e il comitato sono precisate nella <u>decisione</u> della Corte di giustizia, del 1°ottobre 2019, che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle funzioni giurisdizionali della Corte di giustizia.

Il comitato dispone di un termine di quattro mesi per pronunciarsi su un reclamo. La mancata risposta del comitato entro tale termine equivale a conferma implicita della decisione del Cancelliere contro la quale il reclamo è stato proposto.

È necessario precisare che il comitato è esclusivamente competente a pronunciarsi sulle decisioni adottate dal Cancelliere quando egli è il titolare del trattamento considerato. La presentazione di un reclamo al comitato non costituisce quindi un mezzo di ricorso contro una decisione giurisdizionale adottata dalla Corte di giustizia.